

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2021, n. 5-4101

**IPAB - Asilo Infantile "San Giovanni Evangelista" con sede in Benna (BI). Estinzione a norma della L.R. n. 12/2017, art. 7.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

L'IPAB – Asilo Infantile “San Giovanni Evangelista” con sede in Benna, Ente Morale eretto con R.D. in data 23/06/1873, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890, avente per scopo, a norma dell’art. 2 dello statuto vigente, *“di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali, i bambini poveri, di ambo i sessi, del Comune di Benna, dell’età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale e intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.”*.

Con istanza avanzata il 10/11/2021, il Sindaco del Comune di Benna richiedeva, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, l’estinzione del suddetto Asilo, a norma dell’art. 7 della L.R. n. 12/2017.

Il Consiglio Comunale di Benna, con deliberazione n. 22 assunta in data 10/09/2021, nel precisare che l’IPAB, ormai priva di personale e dell’organo amministrativo, da molti anni non adempie più alle proprie finalità istituzionali e mancano, in ogni caso, i presupposti per una ripresa delle stesse, proponeva l’estinzione dell’Asilo; nel medesimo atto il Comune stesso si impegnava formalmente ad accettare l’intero patrimonio dell’IPAB con vincolo di destinazione a servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari, ai sensi della normativa sopraindicata.

Il patrimonio dell’estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così costituito:

**BENI IMMOBILI**

Si tratta di aree facenti parte del castello di Benna, costituite da un terreno e un fabbricato, ubicate nella zona a est di Benna verso la Baraggia e lungo la via Conte O. Gianasso di Pamparato.

- Il terreno risulta censito al NCT del Comune di Benna al foglio n. 14, particella 33, qualità frutteto, classe U, R.D. € 3,76, R.A. € 4,57, superficie pari a mq. 520. Il fondo ha una forma approssimativamente rettangolare con giacitura sostanzialmente pianeggiante; è compartimentato da una muratura di recinzione con accesso garantito dalla presenza di un cancello in ferro. Valutazione € 936,00.

- Il fabbricato è catastalmente individuato al NCEU del Comune di Benna al foglio 14, particella 34 – 35, categoria A/4, classe 1, consistenza 14,5 vani, classe U, rendita € 479,27, superficie catastale totale mq. 445. L’immobile è costituito da un piano terra (aule, servizi igienici, ufficio insegnanti, mensa) e da un piano primo non utilizzato e non civilizzato. Nel corso degli anni sono stati realizzati alcuni interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e attualmente il fabbricato si presenta in buone condizioni. Valutazione € 200.25000.

Le suddette valutazioni sono contenute nella relazione estimativa redatta il 28/09/2021 dall’Ing. Stefania Prospero, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Benna.

**BENI MOBILI**

Presso la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, filiale di Verrone, è presente un Conto di Tesoreria con le seguenti coordinate bancarie – IBAN n. IT27E0609022308000008203738 - e un saldo attivo, al 30/06/2021, di € 2.612,54.

Per i motivi esposti, considerato che l'Ente non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore competente da cui risultano sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017 necessarie per dichiarare l'estinzione dell'IPAB e procedere, in mancanza di specifiche disposizioni testamentarie, alla devoluzione del patrimonio al Comune di Benna.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e s.m.i.;

visto l'art. 7 della L.R. n. 12/2017 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 15/2020;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di estinguere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017, l'IPAB – Asilo Infantile “San Giovanni Evangelista” con sede in Benna e di trasferire il patrimonio descritto in premessa, con vincolo di destinazione a servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari, al Comune di Benna, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti;

di dare atto:

- che gli eventuali introiti derivanti da tale procedura sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 12/2017;

- che il Sindaco del Comune di Benna è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune di Benna;

- che la presente deliberazione costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale dei beni a favore dell'Ente destinatario;
- che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)